
CONCORDATO PREVENTIVO

CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI S.P.A.*in amministrazione straordinaria*

Sede legale: via N. Tommaseo n. 68 - 35131 Padova

Punti di contatto: Tel. 049/8752253 - fax 049/656249

e-mail: segreteria@grupposaccarifero.it - pec: proceduragsv@pec.it

Proposta di concordato fallimentare ex artt. 1, ult.co., l. 3 aprile 1979, n. 95, 214 e 124, L. fall.

I Commissari Liquidatori della procedura in epigrafe, Dott. Riccardo Bonivento, Dott. Wilmo Carlo Ferrari e Prof. Avv. Pierluigi Ronzani, preso atto dell'avvenuto deposito in data 28 gennaio 2021 presso la Cancelleria del Tribunale di Padova, Sezione Esecuzioni Civili e Procedure Concorsuali, su autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico in data 22 dicembre 2020, della proposta di concordato da parte della Cavarzere Produzioni Industriali S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Giorgio Montesi (la "**Proposta**"), provvedono con la presente inserzione alla sua pubblicazione ad ogni effetto di legge, informando che, ai sensi dell'art. 214, comma 3, l. fall., le eventuali opposizioni alla Proposta da parte di ogni interessato potranno essere presentate nella Cancelleria del medesimo Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data della presente pubblicazione, ovvero dalla data di ricezione della comunicazione ex art. 214 L.F.

TRIBUNALE DI PADOVA



Sezione Esecuzioni Civili e Procedure Concorsuali
Cavarzere Produzioni Industriali S.p.A. in a.s. (n.
7/1983)

Commissari liquidatori:

Dott. Riccardo Bonivento

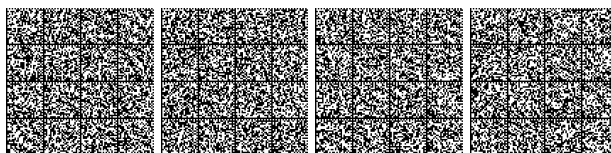
Dott. Wilmo Carlo Ferrari

Prof. Avv. Pierluigi Ronzani

Proposta di concordato fallimentare ex artt. 1,
ultimo comma, l. 3 aprile 1979, n. 95, 214 e 124, l.
fall.,

nell'interesse della

Cavarzere Produzioni Industriali S.p.A. in
amministrazione straordinaria, codice fiscale
00339760274, con sede in Padova, Via Niccolò
Tommaseo, n. 68, in persona in persona del Presidente
del Consiglio di Amministrazione Dott. Giorgio
Montesi, nato a Venezia (VE) il 1° settembre 1945 e
residente in Cordovado (PN), Via Castello, n. 12,
munito dei necessari poteri, in forza della delibera
assunta ai sensi dell'art. 152, l. fall., con atto
pubblico del 22 dicembre 2020 a ministero del Notaio
Roberto Doria, iscritto presso il Collegio Notarile
di Padova (doc. 1), rappresentata e difesa dal prof.
avv. Stefano Ambrosini del Foro di Roma (codice
fiscale: MBRSFN69E02L219R; indirizzo di Posta
Elettronica Certificata:
stefanoambrosini@ordineavvocatiroma.org), per
procura in calce al presente atto, ed elettivamente



domiciliata presso il domicilio digitale del predetto legale stefanoambrosini@ordineavvocatiroma.org.

Il prof. avv. Stefano Ambrosini dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.L. 112/2008 all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata stefanoambrosini@ordineavvocatiroma.org, comunicato all'Ordine ai sensi della L. 2/2009.

1. Premessa

Con la presente iniziativa la Cavarzere Produzioni Industriali S.p.A. in amministrazione straordinaria ("CPI" o "Società") intende sottoporre ai propri creditori una proposta di concordato idonea a consentire, in tempi rapidi e certi, il pagamento integrale delle pretese ammesse al passivo e la conseguente chiusura della procedura, aperta da quasi 40 anni (!), scongiurando il rischio che la prosecuzione dell'attività liquidatoria possa andare a detrimento delle ragioni del ceto, anzitutto sotto il profilo temporale, come si avrà modo di illustrare nel prosieguo.

* * *

2. La Società, l'assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria e l'avvio dell'iter concordatario

La Cavarzere Produzioni Industriali è stata costituita il 10 febbraio 1907 a Cavarzere (VE) con



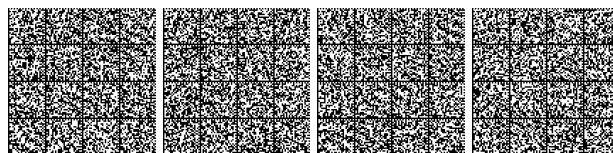
la denominazione Distillerie di Cavarzere S.p.A., mantenuta fino al 9 giugno 1970.

Essa, unitamente alla Società Italiana per l'Industria degli Zuccheri S.p.A. ("SIIZ"), alla Saccarifera del Rendina S.r.l. ("Rendina"), alla Pagana S.r.l. e alla Finanziaria Industriale Veneta S.p.A. ("FIV"), costituiva il c.d. Gruppo Saccarifero Veneto ("GSV"), operante in via prevalente nel settore dello zucchero, nel quale rappresentava circa un terzo della produzione italiana.

Il 21 dicembre 1983 il Tribunale di Padova ha dichiarato lo stato di insolvenza, tra le altre, di CPI, la quale veniva assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria regolata dalla l. 3 aprile 1979, n. 95 (c.d. Legge Prodi) il successivo 23 dicembre 1983 (la "Procedura").

In data 14 maggio 2013 i Commissari liquidatori, da un lato, e alcuni soci del GSV, dall'altro, stipulavano, su autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, un accordo in forza del quale, a fronte dell'abbandono da parte dei predetti soci delle iniziative giudiziali coltivate nei confronti delle società in procedura e del Ministero, i Commissari assumevano l'impegno a far tornare in *bonis* le società stesse, secondo un programma temporale prestabilito.

Per diverse ragioni, tale accordo, in esecuzione del quale venivano chiuse le procedure di SIIZ e Rendina, è divenuto *medio tempore* irrealizzabile.



Al fine di giungere alla sollecita chiusura della Procedura, in data 25 novembre 2020 CPI ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico istanza di autorizzazione alla proposizione di un concordato fallimentare, descrivendo i termini e le condizioni della redigenda proposta (la "Proposta").

In data 9 dicembre 2020 l'esponente, a seguito del deposito da parte dei Commissari, il precedente 6 novembre, del progetto di riparto finale, del bilancio finale di liquidazione e del conto della gestione, ha depositato il proprio ricorso ex artt. 1, ultimo comma, l. 3 aprile 1979, n. 95, e 213, 2° comma, l. fall., avverso i predetti documenti, chiedendo che il Tribunale voglia disporre, in via preliminare, (i) non farsi luogo alla ripartizione finale dell'attivo o, in subordine, (ii) la relativa sospensione fino alla definizione dell'iter concordatario, nonché, nel merito, ordinare ai Commissari di modificare il piano, il bilancio e il rendiconto, al fine di tenere conto delle contestazioni formulate nel ricorso.

In data 9 dicembre 2020 i Commissari liquidatori hanno espresso parere favorevole in merito alla convenienza della Proposta, rilevando che *"il concordato proposto assume una precipua valenza nel momento in cui prevede il pagamento del 100% dei creditori insinuati allo stato passivo, ed è quindi pienamente soddisfattiva delle ragioni dei creditori, realizza il pieno*



equilibrio tra i diritti del proponente e dei creditori, con i diritti del debitore" (doc. 2).

Parere di analogo tenore è stato reso dal Comitato di Sorveglianza (doc. 3).

Con provvedimento del 22 dicembre 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico, "ritenuto di condividere le considerazioni dei commissari in merito alla convenienza della Proposta concordataria in esame, alla condizione che sia garantito il soddisfacimento integrale dello stato passivo, del compenso dei Commissari Liquidatori, del Comitato di Sorveglianza e delle spese di procedura ulteriormente necessarie, nei limiti delle disponibilità della procedura, non prevedendo la proposta apporti esterni", ha autorizzato CPI a presentare la proposta di concordato, "che risponda in ogni caso alle condizioni [...] contenute nel parere reso [...] dai Commissari Liquidatori, al fine di assicurare il completo soddisfacimento delle ragioni creditorie e delle spese di procedura" (doc. 4).

* * *

3. Il passivo della Procedura

Il passivo della Procedura è ormai definitivamente accertato, essendo ampiamente decorso il termine per la presentazione delle domande tardive di credito.

Stando ai dati a disposizione (aggiornati al 30 settembre 2020), il passivo della Procedura ancora da soddisfare, tenuto conto dei riparti già eseguiti in data 17 luglio 1996, 9 luglio 1999, 3 maggio 2006, 1°



luglio 2010 e 16 dicembre 2011 (a favore dei creditori prededucibili, privilegiati e chirografari, questi ultimi nella misura dell'85%), nonché dei pagamenti effettuati dalle società consociate, è pari a nominali euro 8.412.031,46, relativo a crediti chirografari.

Tale importo non corrisponde tuttavia al passivo da soddisfare, in quanto lo stesso - come confermato dai Commissari nel proprio parere - è destinato a subire le seguenti variazioni:

- (i) diminuzione di euro 74.003,95, per effetto delle maggiori somme pagate dalle società garanti del gruppo rispetto al credito effettivo;
- (ii) incremento per la domanda tardiva presentata da FIV, in via chirografaria, per l'importo di euro 263.628,07, al lordo del controcredito di euro 234.536,02 vantato da CPI per crediti ammessi al passivo di FIV, con un incremento netto dell'esposizione di euro 29.092,05;
- (iii) incremento per la domanda tardiva presentata da Pagana, in via chirografaria, per l'importo di euro 1.202.391,00;
- (iv) riduzione di euro 1.068.877,48, da trattenere ai creditori per pagamenti effettuati in sede di primo riparto parziale dalla Pagana per garanzie fidejussorie dalla stessa rilasciate a CPI;
- (v) incremento per la domanda tardiva presentata da SIIZ, in via chirografaria, per l'importo di



euro 1.444.330,37, al lordo del controcredito di euro 848.906,61 vantato da CPI in conseguenza del pagamento da questi effettuato, quale fidejussore, di crediti ammessi al passivo di SIIZ, con un incremento netto dell'esposizione di euro 595.423,76.

I crediti chirografari ancora da soddisfare ammontano pertanto a euro 8.971.284,79¹.

Il passivo da soddisfare si compone altresì delle seguenti poste:

a) i crediti oggetto dei riparti già eseguiti dalla Procedura verso soggetti risultati irreperibili per complessivi euro 1.201.242,60, così suddivisi:

- crediti prededucibili: euro 50.871,20
- crediti privilegiati: euro 327.746,50
- crediti chirografari: euro 822.624,90;

b) le spese di procedura e gli altri oneri prededucibili, comprensivi del compenso dei Commissari (già liquidato nell'importo di euro 550.000,00, oltre agli accessori), di quello del Comitato di sorveglianza (stimato in euro

¹Tale impostazione non tiene conto dei crediti di Rendina e Idep SA verso CPI pari, rispettivamente, a euro 1.118.045,29 ed euro 124.772,05, oggetto delle rinunce nei confronti della Procedura comunicate in data 16 dicembre 2019, la cui revoca, comunicata il 18 settembre 2020, è stata contestata dai Commissari liquidatori di CPI il 5 ottobre 2020. Dette rinunce, in conformità al parere dei Commissari, sono state ribadite con lettere del 22 gennaio 2021 (docc. 5 e 6).



75.000,00, oltre agli accessori) e delle ulteriori spese fino alla relativa chiusura, nonché delle prededuzioni maturate nel tempo, segnatamente per l'assistenza legale della Procedura e della società - in vista, quanto a quest'ultima, del ritorno *in bonis* della stessa e della presentazione del concordato fallimentare (per l'importo di euro 550.000,00, oltre agli accessori) -; ulteriori prededuzioni, queste, pari a complessivi euro 625.000,00, oltre agli accessori, e così per un totale di euro 1.250.000,00.

Il passivo totale della Procedura è quindi pari a euro 11.422.527,39, oltre agli accessori di legge di cui sopra.

Non sono pendenti giudizi di opposizione allo stato passivo.

* * *

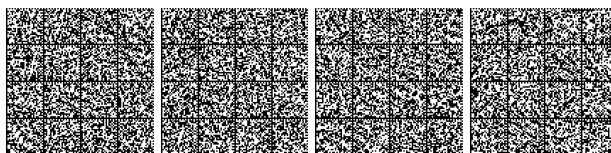
4. L'attivo della Procedura

Sulla base dei più recenti dati a disposizione (aggiornati al 30 settembre 2020), l'attivo della Procedura si compone delle seguenti voci:

(i) cassa e disponibilità presso i conti bancari:
euro 11.918.861,58;

(ii) crediti infragruppo:

a. credito verso FIV ammesso al passivo per euro 234.536,02, al lordo del controcredito di FIV di euro 263.628,07 oggetto di insinuazione in via tardiva;



b. credito verso Pagana ammesso al passivo per euro 169.914,00, di dubbia esigibilità;

c. credito verso SIIZ per euro 848.906,61, al lordo del controcredito di SIIZ di euro 1.444.330,37;

(iii) crediti verso altri creditori:

a. crediti verso altri creditori di euro 74.003,95, a titolo di compensazione per le maggiori somme pagate dalle società garanti del gruppo rispetto al credito effettivo;

b. crediti verso altri creditori di euro 1.068.877,48, per pagamenti effettuati in sede di primo riparto parziale dalla Pagana per garanzie fidejussorie dalla stessa rilasciate a CPI;

(iv) partecipazioni:

a. nominali n. 9.555.305 azioni della SIIZ, di cui n. 600.000 oggetto di contenzioso da parte di NPL Securisation Italy SPV s.r.l. e n. 2.000.000 oggetto di contenzioso da parte della NPL Securisation Europe SPV s.r.l., in relazione alla garanzia pignoratizia rivendicata dalle predette società.

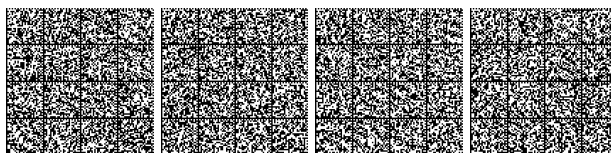
* * *

5. La proposta concordataria

Sulla base dei dati forniti dalla Procedura, la CPI formula la seguente proposta di concordato fallimentare, la quale si basa sull'impiego della liquidità disponibile, senza apporti esterni:



- a. pagamento integrale delle spese di procedura e degli altri oneri prededucibili (comprehensive del compenso dei Commissari liquidatori e del Comitato di Sorveglianza, delle spese legali, degli oneri connessi alla gestione della Procedura e di ogni altra spesa prededucibile), da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato, ovvero nel diverso termine che dovesse essere individuato dal Tribunale;
- b. pagamento integrale dei crediti prededucibili irreperibili per l'importo in linea capitale, pari a euro 50.871,20 (con esclusione degli interessi maturati nel corso della Procedura, stante l'effetto esdebitatorio del concordato), da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato, ovvero nel diverso termine che dovesse essere individuato dal Tribunale;
- c. pagamento integrale dei crediti privilegiati irreperibili per l'importo in linea capitale, pari a euro 327.746,50 (con esclusione degli interessi maturati nel corso della Procedura, stante l'effetto esdebitatorio del concordato), da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato, ovvero nel diverso



termine che dovesse essere individuato dal Tribunale;

- d. pagamento integrale dei crediti chirografari, *ab origine* o degradati al chirografo per incapienza dei beni sui quali esercitare la prelazione, per l'importo in linea capitale (con esclusione degli interessi maturati nel corso della Procedura, stante l'effetto esdebitatorio del concordato), inclusi gli irreperibili, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato, ovvero nel diverso termine che dovesse essere individuato dal Tribunale;
- e. pagamento dei crediti che dovessero risultare in eccesso rispetto a quelli sopra esposti nei limiti della liquidità disponibile al momento del deposito della Proposta, non prevedendo la Proposta l'apporto di risorse esterne;
- f. il mantenimento in capo alla Società tornata *in bonis* degli attivi residui al momento dell'avvenuta esecuzione del concordato.

I pagamenti dei debiti concordatari verranno eseguiti dalla Società sulla base della liquidità disponibile. Con riferimento ai creditori irreperibili, le relative somme verranno messe a disposizione degli aventi diritto su apposito libretto di risparmio giudiziario o nelle diverse modalità che verranno individuate dal Tribunale, restando inteso che le



stesse saranno oggetto di incameramento da parte della Società decorsi 5 (cinque) anni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione.

Accertata l'ultimazione degli adempimenti connessi all'esecuzione del concordato, i Commissari procederanno ad effettuare le attività di chiusura della procedura, in conformità alla normativa applicabile.

Le eventuali giacenze non corrisposte ai creditori concorsuali resteranno nella disponibilità della Società.

L'esecuzione della Proposta nei suddetti termini comporterà l'immediata liberazione della società debitrice.

* * *

6. L'ammissibilità e la convenienza della proposta concordataria

Per quanto superfluo, si precisa che l'odierna Proposta è pienamente ammissibile e non a caso è stata positivamente vagliata dagli organi della Procedura (Commissari, Comitato di Sorveglianza e Ministero vigilante).

Ed invero, nel concordato "speciale" relativo alla liquidazione coatta amministrativa (e alle "vecchie" procedure di amministrazione straordinaria) non è pacificamente richiesto l'apporto *ab externo* di alcun *quid pluris* rispetto all'attivo esistente, seppur - in ipotesi - interamente realizzato.



Il vantaggio per i creditori ben può consistere nella semplice accelerazione impressa dalla soluzione concordataria alla cessazione della procedura e al soddisfacimento anticipato del ceto creditorio.

D'altronde, il *favor* che l'ordinamento dimostra nei confronti del concordato promosso dalla stessa impresa debitrice si giustifica a *fortiori* ogniquale volta la liquidazione concorsuale abbia condotto, come nella specie, ad un *surplus* attivo rispetto all'ammontare dei debiti, in quanto ciò dimostra che l'imprenditore non aveva causato un dissesto tale da pregiudicare significativamente i creditori, avendo anzi conservato il valore dei complessi produttivi poi proficuamente alienati.

La convenienza della Proposta rispetto all'alternativa della prosecuzione della Procedura è, nella specie, evidente, atteso che essa permette di giungere alla sollecita chiusura dell'amministrazione straordinaria, consentendo l'integrale pagamento dei crediti prededucibili, privilegiati e chirografari, con tempistiche più rapide rispetto a quelle proprie della Procedura, le quali - com'è noto - sono contraddistinte dalla necessità di osservare un iter procedimentale assai articolato e complesso nel suo incedere.

Non a caso, i Commissari e il Comitato di Sorveglianza hanno espresso - si ribadisce - parere favorevole sullo scenario concordatario e il Ministero vigilante ha autorizzato la Società alla proposizione della



presente Proposta, precisamente sul presupposto della sua convenienza per il ceto creditorio.

A ciò si aggiunga che il fattore temporale assume, nella specie, un'importanza ancora più significativa, atteso che è pendente il giudizio di reclamo - proposto dall'esponente - avverso il riparto finale: è infatti lecito pronosticare che la parte che risulterà soccombente nel suddetto procedimento impugnerà il provvedimento di fronte alla Corte di Cassazione - e tale scenario si verificherà con certezza allorché a soccombere dovesse risultare l'esponente -, con la conseguenza che, nelle more del giudizio di legittimità (e dunque per alcuni anni), il riparto dovrà necessariamente essere sospeso, senza possibilità per i creditori di incassare gli importi dovuti.

Donde un'ulteriore ragione di convenienza della presente Proposta.

* * *

7. La richiesta di sospensione dell'attività commissariale

Allo scopo di scongiurare che la prosecuzione dell'attività commissariale possa determinare un'alterazione della consistenza dell'attivo e del passivo, con conseguente superamento delle previsioni della Proposta, l'esponente rivolge rispettosa istanza affinché i Commissari sospendano ogni attività finalizzata al ritorno *in bonis* della Società (ad eccezione, naturalmente, degli



adempimenti funzionali al sollecito svolgimento dell'*iter* concordatario).

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, Cavarzere Produzioni Industriali S.p.A. in amministrazione straordinaria, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Giorgio Montesi, come sopra rappresentata e difesa,

DEPOSITA

la presente proposta concordataria e

INSTA

affinché codesto Ill.mo Tribunale voglia dare corso a tutti gli adempimenti e le formalità previsti dalla legge.

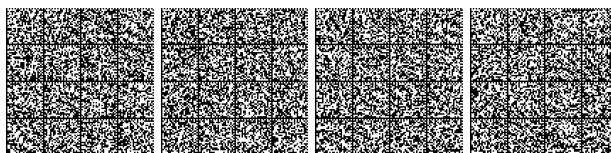
Con richiesta ai Commissari di sospendere ogni attività finalizzata al ritorno *in bonis* della Società.

* * *

Si allegano:

- 1) delibera ex art. 152 l. fall.;
- 2) parere Commissari liquidatori;
- 3) parere Comitato di Sorveglianza;
- 4) autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;
- 5) conferma rinuncia crediti Saccarifera del Rendina 22 gennaio 2021;
- 6) conferma rinuncia crediti Idep SA 22 gennaio 2021.

* * *



Si dichiara che, a titolo di contributo unificato, verrà versato l'importo di euro 98,00, oltre alla marca da bollo da euro 27,00.

* * *

Padova, 28 gennaio 2021

Prof. Avv. Stefano Ambrosini

Cavarzere Produzioni Industriali S.p.A. in
amministrazione straordinaria

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Giorgio Montesi

I commissari liquidatori

dott. Riccardo Bonivento - dott. Wilmo Carlo Ferrari - prof. avv. Pierluigi Ronzani

TV21ABL2090 (A pagamento).

